SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2251

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERONI, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO e ROCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1995

Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 5

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 4 agosto 1993, n. 277, a seguito del *referendum* popolare svoltosi il 18 aprile 1993, ha apportato sostanziali modifiche al sistema elettorale nazionale, ma non ha risolto il problema della governabilità nel nostro Paese.

L'obiettivo di un Parlamento e di un Governo che possano esercitare i propri compiti istituzionali con serenità ed essere espressione delle diverse volontà politiche dei cittadini si può ottenere solo con maggioranze stabili.

Il presente disegno di legge, nel rispetto dell'esito referendario, non vuole porre in dubbio la scelta maggioritaria operata; ed in proposito si ribadisce la volontà di non modificare l'attuale sistema elettorale nella parte in cui prevede la forma maggioritaria uninominale quale prevalente scelta metodologica di voto.

Per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati la presente proposta vuole, intervenendo sulla quota proporzionale, raggiungere contemporaneamente due obiettivi essenziali: quello di vedere tutelato uno spazio istituzionale alle forze minoritarie del Paese com'era previsto nella legge n. 277 del 1993 nonchè quello di risolvere il problema della governabilità garantita da una maggioranza stabile come quella determinata democraticamente dall'esito delle urne, obiettivo che la legge n. 277 del 1993 ha evidentemente mancato.

Un simile traguardo può essere invece raggiunto usando una parte della quota proporzionale come premio di maggioranza; con un sistema, quindi, simile a quello attualmente in vigore nelle regioni, nelle provincie e nei comuni.

Questo sistema ha offerto all'atto pratico buona prova di sè consentendo sia la formazione di maggioranze rispettose delle indicazioni di voto dei cittadini, sia il varo di esecutivi stabili, sia un'adeguata rappresentanza delle opposizioni.

Secondo la seguente proposta, un terzo dei deputati della Camera è eletto con il sistema proporzionale; in tale quota viene previsto che due terzi dei seggi siano attribuiti alla lista o alle liste tra loro collegate che risulteranno aver ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi sul piano nazionale.

La restante parte della quota proporzionale di un terzo viene distribuita tra i candidati della lista o delle liste collegate o meno non ricomprese nella coalizione vincente.

Qualora la lista o i gruppi di lista tra loro collegati già con il sistema maggioritario abbiano ottenuto un numero di seggi pari alla maggioranza assoluta dei seggi della Camera dei deputati, i restanti seggi da attribuire con la quota proporzionale per la parte di un terzo sono assegnati alla coalizione vincente, i due terzi alle rimanenti liste o gruppi di liste collegate o meno.

All'atto pratico questo ribaltamento numerico dell'attribuzione della quota proporzionale non pregiudica l'esito elettorale, ma rappresenta un correttivo qualora si verifichi l'ipotesi che una forza politica già con il metodo maggioritario è nella certezza matematica di aver già ottenuto un numero tale di seggi da metterla al riparo da problemi di rappresentatività.

Infatti, nell'ipotesi da ultimo prevista, un premio costituito dai due terzi della quota proporzionale alla coalizione vincente è superfluo per la costituzione di una maggioranza stabile.

La proposta prevede altresì per coloro che si propongono di candidarsi per la quota maggioritaria il divieto di partecipare per la quota proporzionale e viceversa.

In definitiva, il sistema previsto per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati, da un lato risolve i problemi di formazione di maggioranze di Governo chiaramente individuabili e quindi legittimate dagli elettori, dall'altro incentiva la formazione di coalizioni fra le forze politiche in modo trasparente e uniforme su tutto il territorio nazionale.

L'attuale sbarramento del 4 per cento viene eliminato.

In effetti la proposta, obbligando ad un vincolo tra i diversi partiti, indispensabile per poter concorrere al raggiungimento dei voti necessari al fine di ottenere il premio di maggioranza, supera a monte il problema concernente l'eccessiva proliferazione di liste.

La modifica delle rispettive quote proporzionale e maggioritaria obbliga naturalmente ad una revisione dei collegi.

Tale compito viene demandato al Governo con apposita delega prevista nell'articolo 3.

Anche per l'elezione dei componenti del Senato della Repubblica, il vigente sistema elettorale, che prevede l'assegnazione dei seggi tra i diversi candidati per tre quarti con il sistema maggioritario uninominale e per il restante quarto con l'attribuzione dei seggi ai candidati non eletti con il sistema maggioritario ma con la più alta cifra individuale di voti, presenta a nostro avviso notevoli anomalie.

In effetti, il meccanismo del recupero dei primi dei non eletti, ancorchè pensato per garantire le minoranze (o meglio una minima rappresentanza di esse), ha conseguito esiti paradossali.

Utilissimo in una competizione sportiva, questo metodo trasferito alla politica porta pariteticamente al Senato rappresentanti di cittadini che i cittadini stessi hanno eletto in un collegio uninominale maggioritario e altri rappresentanti che in quello stesso collegio i cittadini hanno rifiutato di investire di rappresentanza.

Questa situazione paradossale andrebbe ad accentuarsi con la tendenza alla polarizzazione degli schieramenti politici.

Qualora si dovesse giungere ad un bipartitismo perfetto o comunque alla contrapposizione nei collegi uninominali dei candidati di due sole coalizioni, sarebbe sufficiente partecipare alle elezioni per considerarsi probabilmente già senatori.

Nelle grandi regioni risulterebbero, infatti, eletti sia (ovviamente) tutti i vincenti nei collegi uninominali, sia quasi la metà degli sconfitti.

In pratica una volta che partiti o coalizioni avessero espresso le candidature, ai cittadini resterebbe solo la possibilità di depennare meno di un terzo dei candidati.

Al fine di evitare questo approdo da «democrazia popolare», che spodesta i cittadini del diritto di indicare i propri rappresentanti parlamentari e si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 2, della Costituzione che vuole la sovranità appartenente al popolo, con il presente disegno di legge viene presentata una proposta di modifica anche per l'elezione dei componenti del Senato della Repubblica.

Essa è diretta innanzitutto alla eliminazione dei citati difetti dell'attuale sistema elettorale e al contempo si indirizza anch'essa, come per la parte dedicata all'elezione dei componenti della Camera dei deputati, verso la soluzione dei problemi connessi alla formazione di maggioranze e di Governi stabili oltre che chiaramente individuabili per chi esercita il diritto di voto.

Questa iniziativa legislativa non intende modificare gli attuali collegi elettorali, nè il fatto che i seggi distribuiti tra le varie regioni sono attribuiti per i tre quarti con il metodo maggioritario, in rispetto alla primaria scelta proclamata dall'esito referendario del 1993.

Il disegno di legge prevede per il Senato che un quarto dei seggi, ossia quelli restanti tolta la quota maggioritaria, vengano attribuiti in un collegio unico regionale in ragione proporzionale tra candidati facenti parte di liste concorrenti.

Ogni lista può presentare un numero di candidati pari ai seggi ancora da attribuire nella regione dopo quelli assegnati con la quota maggioritaria.

Verranno così eletti per numero d'ordine i candidati delle liste che hanno avuto proporzionalmente più voti.

Anche per il Senato il disegno di legge stabilisce per coloro che si propongono di candidarsi per la quota proporzionale il divieto di partecipare per la quota maggioritaria e viceversa.

In definitiva l'obiettivo che si vuole perseguire è quello di non stravolgere l'attuale sistema elettorale e di apportare solo le modifiche atte ad attuare e garantire una rappresentanza la più vicina possibile alla volontà degli elettori, contribuendo così ad una effettiva democrazia della nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge elettorale della Camera dei deputati)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* In ogni circoscrizione i due terzi del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.»;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«*4.* In ogni circoscrizione i due terzi del totale dei seggi sono attribuiti in ragione proporzionale mediante riparto tra liste o gruppi di liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.

4-bis. Alla lista o ai gruppi di lista collegati che sul piano nazionale risultano aver ottenuto il maggior numero di voti e che risultino assegnatari di un numero di seggi non superiore al 50 per cento del totale dei seggi della Camera dei deputati, sono assegnati due terzi dei seggi della quota proporzionale distribuiti fra gli eletti in tale quota. Il rimanente terzo della quota proporzionale è distribuito tra le restanti liste o gruppi di liste collegati.

4-ter. Alla lista o gruppi di lista collegati che sul piano nazionale risultano aver ottenuto il maggior numero di voti e che risultano assegnatari di un numero di seggi pari o superiore al 50 per cento del totale dei seggi della Camera dei deputati è assegnato un terzo dei seggi della quota propor-

zionale distribuiti fra gli eletti in tale quota. I rimanenti due terzi della quota proporzionale sono distribuiti tra le restanti liste o gruppi di liste collegate».

2. All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, numero 1) le parole: «I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque» sono soppresse;

b) Il numero 2) dello stesso comma è sostituito dal seguente:

«2) un voto per la scelta della lista ai fin della attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati. Il numero dei candidati di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati non può essere superiore ai due terzi dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore».

3. Il comma 2 dell'articolo 18-*bis* del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista non possono far parte i candidati dei collegi uninominali».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«2. Nessun candidato può candidarsi contemporaneamente per la quota maggioritaria e la quota proporzionale».

5. Dopo il numero 7) del primo comma dell'articolo 22 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi per la quota proporzionale».

6. All'articolo 77, comma 1, del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista o ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista o da ciascun gruppo di liste collegate nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente articolo. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale».

7. All'articolo 83, comma 1, del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, i numeri 1), 2), 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste o ciascun gruppo di liste collegate aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi la lista o i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il maggior numero dei voti validi espressi;

3) tra la lista o i gruppi di liste collegate di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazio-

nale. A tal fine divide il totale della cifra elettorale nazionale delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in base al premio di maggioranza di cui all'articolo 1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale della lista o dei gruppi di lista collegati. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti necessari per l'attribuzione del singolo seggio da assegnare a ciascuna lista o gruppi di lista collegati;

3-*bis*) procede al riparto dei seggi rimanenti della quota proporzionale tra le liste non facenti parte della coalizione vincente utilizzando il procedimento di cui al numero 3) del presente articolo;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singoli circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo alla lista o al gruppo di liste tra loro collegate che a livello nazionale hanno ottenuto il maggior numero di voti, tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi hanno conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste o gruppi di liste collegate ammesse al riparto proporzionale dei seggi secondo la quota stabilita dal premio di maggioranza e il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale;

4-*bis*) procede alla assegnazione dei restanti seggi della quota proporzionale utilizzando lo stesso procedimento tra le liste non facenti parte della lista o gruppi di liste collegate di cui al numero 2)».

Art. 2.

(Modifiche alla legge elettorale del Senato della Repubblica)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'ele-

zione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un unico collegio elettorale.

2. L'articolo 2 del citato testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto sulla base dei voti espressi nei collegi regionali.

2. In ogni regione i seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma dell'articolo 17».

3. Dopo l'articolo 2 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-*bis*. 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista deve essere eguale ai seggi attribuiti in ragione proporzionale nel collegio unico regionale. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

4. Il comma 1 dell'articolo 9 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

«*1.* La presentazione delle candidature per i collegi uninominali è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere per la quota maggioritaria un numero di candidature non superiore al numero dei seggi attribuibili con tale metodo.

1-bis. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve contenere un numero di candidature pari ai seggi attribuibili con tale metodo».

5. Il comma 2 dell'articolo 9 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«*2.* A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può:

a) accettare la candidatura in più di un collegio uninominale;

b) candidarsi contemporaneamente per la quota maggioritaria e la quota proporzionale;

c) accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati;

d) essere incluso in liste con diversi contrassegni».

6. Al comma 5 dell'articolo 9 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole «del gruppo dei candidati» sono aggiunte le seguenti: «e dei candidati delle liste concorrenti».

7. Il comma 7 dell'articolo 9 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non abbia violato quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

8. Al comma 8 dell'articolo 9 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole «ai gruppi di candidati» sono inserite le seguenti: «, ai candidati delle liste concorrenti».

9. Al comma 5 dell'articolo 10 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 dopo le parole «dei gruppi di candidati» sono inserite le seguenti: «, dei candidati delle liste concorrenti».

10. Al comma 6 dell'articolo 10 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 dopo le parole «dei gruppi di candidati» sono inserite le seguenti: «dei candidati delle liste concorrenti».

11. Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 11 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi nonchè quello delle liste di candidati concorrenti per la quota proporzionale. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni comprese le liste dei candidati concorrenti per la quota proporzionale saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera *d)*, n. 2), secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio uninominale un numero d'ordine a ciascun candidato e per il collegio unico regionale un numero d'ordine per ciascuna lista concorrente secondo l'ordine di ammissione».

12. L'articolo 17 del citato testo unico, approvalo con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti i collegi regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nel collegio unico dalle liste;

b) tra le liste di cui alla lettera *a)* procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di cui alla lettera *a)* per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale provvede a comunicare ai singoli uffici dei collegi regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato eletto e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture della regione, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori».

13. Il comma 6 dell'articolo 19 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«*6*. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nel collegio unico regionale, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto nell'ambito della stessa regione il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della medesima lista».

Art. 3.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi in applicazione della variazione della quota maggioritaria e proporzionale prevista dalla presente legge per l'elezione di componenti della Camera dei deputati e sulla base dei principi direttivi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

2. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 con le medesime procedure e modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, ma i termini ivi previsti sono ridotti alla metà.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con cui sono apportate ai testi unici delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le modifiche strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana il relativo regolamento di attua-

zione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Resta ferma la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.